COPIA

CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE
C.A.DO.S.

Sede in RIVOLI

*** * * ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 14

OGGETTO: PIANI FINANZIARI 2020 MTR ARERA - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore 14.15, in modalità mista, vista l'emergenza nazionale dovuta dal Covid-19, in video conferenza su piattaforma Zoom e con presenza fisica presso la "Sala Consigliare" del Comune di COLLEGNO sita in C.so Pastrengo, 10 – 10093 COLLEGNO (TO) regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei Signori:

Comune	Sindaco/delegato	carica	Comune	Sindaco/delegato	carica
ALMESE	Bertolo Ombretta	S	MONCENISIO	Assente	
ALPIGNANO	Assente		NOVALESA	Assente	
AVIGLIANA	Arisio Fiorenza	D	OULX	Assente	
BARDONECCHIA	Assente		PIANEZZA	Virano Virgilio	D
BORGONE DI SUSA	Assente		REANO	Assente	
BRUZOLO	Borgis Chiara	D	RIVOLI	Lettieri Alfonso	D
BUSSOLENO	Assente		ROSTA	Morabito Domenico	S
BUTTIGLIERA ALTA	Assente		RUBIANA	Assente	
CAPRIE	Assente		SALBERTRAND	Assente	
CASELETTE	Banchieri Pacifico	S	SAN DIDERO	Assente	
CESANA T.SE	Assente		SANGANO	Assente	
CHIANOCCO	Russo Mauro	S	SAN GILLIO	Arbuto Roberto PAntonio	D
CHIOMONTE	Assente		S. GIORIO SUSA	Assente	
CHIUSA S.MICHELE	Assente		S. AMBROGIO	Assente	
CLAVIERE	Assente		S. ANTONINO	Preacco Susanna	S
COAZZE	Assente		SAUZE CESANA	Assente	
COLLEGNO	Casciano Francesco	S	SAUZE D'OULX	Assente	
CONDOVE	Preacco Susanna	Art.17	SESTRIERE	Assente	
DRUENTO	Assente		SUSA	Preacco Susanna	Art 17
EXILLES	Assente		TRANA	Assente	
GIAGLIONE	Ronsil Roberto	D	VAIE	Assente	
GIAVENO	Assente		VALGIOIE	Assente	
GRAVERE	Nurisso Piero Franco	S	VENAUS	Assente	
GRUGLIASCO	Gaito Emanuele	D	VENARIA REALE	Assente	
MATTIE	Assente		VILLARBASSE	Gallo Gianni	D
MEANA DI SUSA	Assente		VILLAR DORA	Moscia Savino	S
MOMPANTERO	Assente		VILLARFOCCHIARDO	Arisio Fiorenza	Art.17

Partecipa alla seduta il Segretario Consortile Dott. Sergio Camillo SORTINO.
Il Presidente Sig. Francesco CASCIANO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Entra Sant'Antonino (quote 11,76) – Susanna Preacco con delega di Susa (quote 17,38) e Condove (quote 13,56)

OGGETTO: PIANI FINANZIARI 2020 MTR ARERA - APPROVAZIONE

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Sulla relazione del Presidente dott. Massimiliano Cavazzoni;

VISTI :

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento ad oggetto: norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Le Leggi della regione Piemonte n. 24/2002, n.7 del 2012, n.1 del 2018, l'attuale progetto di legge n. 88 del 03/02/2020 in modificazione della LR n.1/2018.
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad oggetto: "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello "tato (Legge di stabilità 2014)";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), ad oggetto: "Bilancio di previsione dello "tato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF ad oggetto: "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, ad oggetto: "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIFe 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati -con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, ad oggetto: "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, ad oggetto: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, ad oggetto: ""emplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- le norme emanate dal governo per il contenimento degli effetti della diffusione epidemica Sars Co-2:
  - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto "Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
  - i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4/8/9/11/22 marzo- 10/26 aprile 17 maggio, 11 giugno 2020;
  - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, ad oggetto: la "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
  - il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
  - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto "Rilancio";
- gli atti emanati dall'Autorità ARERA per regolamentare i possibili effetti dell'epidemia sulla gestione dei servizi:
  - La deliberazione 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, ad oggetto: "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19";
  - la deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM ad oggetto: "Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID- 19";
  - la deliberazione dell'Autorità 17 marzo2020, 75/2020/R/COM, ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, "an Fiorano, "omaglia, Terranova dei Passerini, Vò";
  - la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF,ad oggetto: "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";

- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF ad oggetto: "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione189/2020/R/RIF);
- la segnalazione dell'Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM ad oggetto: "Segnalazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Comunicato dell'Autorità 11 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19";
- il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo" alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia")".
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ad oggetto: "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020- 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: -al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente:

- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]".

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:
  - esplicitare gli obiettivi in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale;
  - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
  - migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
  - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
  - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
  - rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici e riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
  - favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria;

– il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha disposto:

  - l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;
  - la riclassificazione dei costi fissi e variabili entro un limite per le annualità 2020 2021 compreso tra 0,8 e 1,2 nel rapporto tra Tariffa variabile dell'anno (a) e quella del dell'anno (a-1);
  - che il limite alla crescita annuale delle tariffe viene determinato: sulla base del tasso di inflazione programmata, del coefficiente di recupero di produttività fissato dall'Ente territorialmente competente nell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; del coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del valore del coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, dove i menzionati coefficienti e sono determinati dall'Ente territorialmente competente nei limiti stabiliti dalla tabella di cui al comma 4.4del MTR;
  - la possibilità per l'Ente territorialmente competente di presentare all'Autorità un'apposita relazione, ove ritenga necessario, per giustificare la copertura dei costi relativi ad attività gestite oltre il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
  - l'inserimento tra i costi operativi riconosciuti di due componenti prospettiche COITV e COITF destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale che consentono di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;

- all'articolo 6, c. 6.1, della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione in cui il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, (come semplificata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF);

- con la deliberazione 158/2020/R/RIF, confermando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti definiti dal MTR,ha prospettato alcuni strumenti di flessibilità volti alla copertura degli oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziandole come facoltà attivabili sulle entrate tariffarie, senza pregiudicare la conclusione dei procedimenti in corso per l'approvazione dei piani economico- finanziari redatti in osservazione del vigente metodo tariffario MTR, quindi lasciando facoltà all'Ente territorialmente competente di:
    - tener conto, solo per il 2020, oltre che degli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale, anche di un ulteriore obiettivo specifico C192020, valorizzato nel limite massimo del 3%;
    - valorizzare, per gli anni 2020 e 2021, una specifica componente di costo prospettica integrazione del totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del MTR –con finalità sociale, volta alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
    - di valorizzare un conguaglio, nei limiti della riduzione dei ricavi attesa derivante dalla rimodulazione dei fattori stabilita dalla citata deliberazione 158/R/2020/RIF per le utenze non domestiche, al fine di recuperare in annualità successive al 2020 (al massimo 4 anni) le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020, nonché di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateizzazione;
    - di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, sul 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio RCNDTV relativo al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, da restituire entro un periodo massimo prestabilito, comunque non superiore a 3 anni.

PREMESSO CHE:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario: di seguito: PEF- sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia.
- che qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori, ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera.

- che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il soggetto gestore, ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera.
- le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio e in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano a tutti.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
    - la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
    - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR:
        - ✓ la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
        - ✓ la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
        - ✓ la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
        - ✓ la definizione della vita utile delle discariche;
    - la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
    - la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
    - l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
    - la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

VERIFICATO CHE:

- Il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

- che nel corso dell'Iter complesso, è emerso, che la struttura del Pef doveva essere costituita dall'aggregazione dei Pef grezzi di tutti i soggetti che insieme collaborano nel funzionamento del sistema integrato dei rifiuti del bacino del CADOS, ulteriormente ricostruiti per centro di costo Comunale;
- che a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

1) CIDIU/ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
2) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a CIDIU/ACSEL.

- che i dati forniti sono stati verificati e sono agli atti;
- che i dati di CIDIU/ACSEL sono validati;
- che gli ammortamenti dei beni sono stati tutti adeguati ai sensi dell'MTR.

PER TUTTO QUANTO

PREMESSO SOPRA,

CADOS RITIENE:

- di lasciare all'autonomia dei Comuni associati le decisioni in merito alle politiche tariffarie adottabili per le utenze domestiche e non domestiche, sapendo che deve essere garantita la copertura dei costi per l'equilibrio economico finanziario di tutti i soggetti gestori.
- Vista la Relazione di accompagnamento dei Pef, allegata a fare parte integrante della presente delibera;
- Visti i PEF Comunali e il PEF complessivo dell'Ente Territorialmente Competente per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi di Arera e, se diverso, il valore complessivo/Tariffa complessiva sulla quale approvare la Tari comunale, in quanto l'Ente Territorialmente Competente ritiene che si possa andare in deroga, per i principi già richiamati, senza pregiudicare gli equilibri economici finanziari dei gestori.

VISTI:

- lo Statuto Consortile;
- il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.;
- il Regolamento Generale Consortile;
- il DPR 158/99;
- l'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 7/2012;

Visti i pareri espressi sulla proposta presentata ex. art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da Responsabili dei servizi interessati (allegati all'originale della deliberazione);

Con voti unanimi espressi in forma palese:

Presenti: n. 19	Comuni	quote n. 584,97
Astenuti: n. 4	Comuni	quote n. 40,04
	(Giaglione 1,91) (Rosta 14,25) (Villarfocchiardo 5,88) (Almese 18,00)	
Contrari n. ///	Comuni	quote n. ///
Favorevoli n. 15	Comuni	quote n. 544,93

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare i seguenti documenti allegati a fare parte integrante della presente delibera:

   - i PEF Comunali anno 2020 per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi di Arera e, nel caso, il valore complessivo/Tariffa complessiva sulla quale approvare la Tari comunale, qualora l'Ente Territorialmente Competente ritenga che si possa andare in deroga, per i principi già richiamati, senza pregiudicare gli equilibri economici finanziari dei gestori.

   - il PEF complessivo dell'Ente Territorialmente Competente anno 2020;

   - la Relazione di accompagnamento dei PEF;

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa a favore di tutti gli intervenuti.

Presenti: n. 19	Comuni	quote n. 584,97
Astenuti: n. 4	Comuni	quote n. 40,04
	(Giaglione 1,91) (Rosta 14,25) (Villarfocchiardo 5,88) (Almese 18,00)	
Contrari n. ///	Comuni	quote n. ////
Favorevoli n. 15	Comuni	quote n. 544,93

Del che si è redatto il presente verbale:

In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Francesco CASCIANO

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo, in carta libera.

Lì, 25.09.2020

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio C.A.DO.S. e all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli, per quindici giorni consecutivi dal 14.10.2020

Lì, 25.09.2020

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO